


STATUTO ANAPRI aggiornato a Giugno 2007

**Associazione Nazionale Allevatori
razza Pezzata Rossa Italiana**



A.N.A.P.R.I.

**LIBRO GENEALOGICO NAZIONALE
STATUTO**

*Statuto approvato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 08/06/2007
Registrato il 14/06/2007 rep. N° 329194/11292*

INDICE ORGANICO

TITOLO I^

Costituzione	Pag. 4
Sede	Pag. 4
Durata	Pag. 4
Scopi	Pag. 4

TITOLO II^

Soci	Pag. 5
Quota d'iscrizione	Pag. 5
Contributi Annuali	Pag. 5
Diritti sociali	Pag. 5
Obblighi dei Soci	Pag. 5

TITOLO III^

Organi dell'Associazione	Pag. 6
Assemblea	Pag. 6
Comitato Direttivo	Pag. 7
Attribuzioni del Comitato Direttivo	Pag. 7
Presidente	Pag. 8
Direttore	Pag. 8
Probiviri	Pag. 9
Collegio dei sindaci	Pag. 9

TITOLO IV^

Patrimonio sociale	Pag. 10
Fondo d'esercizio	Pag. 10
Esercizio sociale	Pag. 10
Disposizioni finali	Pag. 10

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a** - l'Assemblea Generale;
- b** - il Comitato Direttivo;
- c** - il Presidente;
- d** - il Collegio dei Sindaci;
- e** - i Proviviri.

ASSEMBLEA

Art. 12) L'Assemblea generale è composta:

- a** - dai Presidenti degli Enti soci di cui all'art. 5, lettere: a), b), c), o loro delegati.

All'Assemblea presenziano, con voto consultivo, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di Agricoltura, Salute animale, delle Regioni interessate, dell'Associazione Italiana Allevatori, ed il Sovrintendente Ministeriale al Libro Genealogico della razza Pezza Rossa Italiana derivata Simmental.

L'Assemblea Generale viene convocata, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

La comunicazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, attraverso comunicazione postale o attraverso altro mezzo di comunicazione idoneo anche telematico, indirizzata ai singoli Soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci.

L'invito di convocazione va pubblicato anche sull'organo di stampa dell'Associazione Italiana Allevatori. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio non può, in Assemblea, rappresentare per delega più di tre altri Soci.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

Ogni Socio ha diritto ad un voto ogni 2.000 (duemila) (o frazione di duemila) capi bovini selezionati di Razza Pezzata Rossa Italiana rappresentati.

Agli effetti dell'attribuzione dei voti, il numero dei bovini iscritti rappresentati sarà desunto dai dati ufficiali di Libro Genealogico (e dai controlli funzionali).

Art. 13) L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti; essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

L'Assemblea generale, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dagli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi ($2/3$ =due terzi) dei voti, con riferimento al 2 comma art. 21 del codice civile, ed il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione, per la designazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, nonché per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea dei Soci, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone o la nomina delle cariche.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con più anzianità di carica fra quelli presenti.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione e, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 15) Spetta all'Assemblea:

a - nominare i membri del Comitato Direttivo;

b - nominare i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;

c - l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo ed anche del bilancio consuntivo e di quello preventivo;

d - tracciare l'azione che deve svolgere l'Associazione, con particolare riguardo ai problemi d'importanza fondamentale;

e - la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai Sindaci ed al Presidente;

f - deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto;

g - stabilire le quote d'iscrizione e le quote annuali ed i contributi di cui alla lettera c) dell'art.7.

COMITATO DIRETTIVO

Art.16) Il Comitato Direttivo è costituito da 9 componenti, eletti dall'Assemblea, di cui almeno un rappresentante del Centro – Sud Italia; prevalentemente allevatori di razza Pezzata Rossa, eletti dall'assemblea tra quelli proposti dagli associati.

I componenti del Comitato Direttivo possono far parte della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fa parte inoltre di diritto del Comitato, solo a titolo di assistenza con voto consultivo, il Presidente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

Partecipano, inoltre, alle sedute con voto consultivo:

- un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
- l'incaricato della vigilanza con carattere di continuità sulle attività del Libro, nominato dal Ministero competente in materia di Agricoltura;
- il Direttore del Libro Genealogico;
- le persone di particolare competenza che la Presidenza riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Inoltre fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, con voto consultivo, i componenti il Collegio dei Sindaci.

Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione o in sua assenza, un componente designato dal Presidente.

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

Art. 17) Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

a - nominare nel suo seno, tra i rappresentanti degli Enti associati, il Presidente e i Vicepresidenti in numero non superiore a due;

b - nominare i rappresentanti dell'Associazione negli Organi sociali dell'Associazione Italiana Allevatori per i quali è prevista, dallo Statuto di quest'ultima, la partecipazione di tale rappresentanza;

c - deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci a norma degli articoli 6 e 10 lettera a;

d - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

e - deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;

f - determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;

g - nominare o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ciascuno e le eventuali successive varianti;

h - determinare e proporre all'Assemblea l'ammontare della quota dovuto dagli Associati, a norma dell'art. 7 lettera b;

i - amministrare il patrimonio sociale;

l - controllare le spese di carattere generale dell'Associazione e la riscossione dei contributi;

m - predisporre il bilancio consuntivo che sarà sottoposto all'Assemblea e successivamente comunicato all'Associazione Italiana Allevatori;

n - deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

o - ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea;

p - nominare commissioni di studio di particolari problemi;

q - predisporre ed approva il bilancio preventivo con il programma da svolgere nel nuovo esercizio entro il 31 (trentuno) dicembre, o, in mancanza dell'approvazione dei programmi presentati alla Pubblica Amministrazione, nel primo Direttivo utile dopo la conoscenza degli stessi.

Ad approvazione dei programmi preventivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il Comitato Direttivo predisporrà ed approverà un nuovo bilancio preventivo (salvo totale conferma del precedente). Il bilancio preventivo verrà portato a ratifica nella prima Assemblea Ordinaria convocata.

Art. 18) Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione od anche in altre località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta attraverso comunicazione postale o altro mezzo idoneo comprese le comunicazioni telematiche, indicante il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inoltrare almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito anche in assenza di convocazione purché vi sia la presenza di tutti i componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente con più anzianità di carica fra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I Componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a due sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, vengono sostituiti dal Comitato Direttivo con nuovi membri associati, seguendo, qualora esista, la graduatoria dei voti espressi nell'ultima Assemblea elettiva.

Allo stesso modo vengono sostituiti i Componenti che, nel periodo del mandato, venissero a mancare per decesso, espatio, dimissioni o altro motivo. Il nuovo membro rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 19) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vicepresidenti espressamente delegato.

Al Presidente spetta un emolumento stabilito dall'Assemblea a norma dell'articolo 15.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Art. 20) Ai componenti del Comitato Direttivo spetta da parte dell'Associazione, solo il rimborso delle spese più di lista, previa presentazione della relativa documentazione, ed una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea.

DIRETTORE

Art. 21) Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici nella sede, del cui buon funzionamento è responsabile. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

PROBIVIRI

Art. 22) Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri il quale pronuncia la sua decisione secondo equità.

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero competente in materia di Agricoltura e gli altri due membri effettivi ed i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi, l'esattezza delle relative scritture contabili e, in genere, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica della consistenza di cassa, dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 15.